

**Statuto**  
**ACCADEMIA DELLO STOCCAFISSO ALL'ANCONITANA**

Titolo I – Denominazione, sede e scopi  
Titolo II – Patrimonio  
Titolo III – Associati  
Titolo IV – Organi  
Titolo V – Assemblea dei soci  
Titolo VI – Consiglio Direttivo  
Titolo VII – Il Presidente  
Titolo VIII – Collegio dei Sindaci Revisori  
Titolo IX – Comitato dei Proviviri  
Titolo X - Amministrazione e norme generali

**Titolo I**  
**Denominazione, sede e scopi**

**ART. 1**

E' costituita, con durata illimitata, un'Associazione denominata 'ACCADEMIA DELLO STOCCAFISSO ALL'ANCONITANA'.

L'Associazione ha sede nel Comune di Ancona; il Consiglio Direttivo pro-tempore ne decide l'ubicazione.

**ART. 2**

L'Associazione si propone l'esclusivo perseguimento di finalità culturali e svolge la propria attività in uno o più dei seguenti settori: istruzione, formazione, tutela e promozione concernenti le tradizioni eno-gastronomiche.

**ART. 3**

Scopo precipuo dell'Associazione è tutelare, attraverso le proprie attività, così come previste dall'art. 2 del presente statuto, la tradizionale cultura eno-gastronomica anconitana legata alla cucina e al consumo dello stoccafisso, alla promozione di tale cultura fra la popolazione locale e fra le genti di tutto il mondo, al sostegno di tutti coloro che attraverso studi, opere e azioni, si premureranno di diffondere tale tipica espressione dell'anconitanità e della buona cucina.

**ART. 4**

All'Associazione è escluso qualsiasi scopo di lucro ed è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate a eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del D.Lgs. n. 460 del 1997 e successive modifiche e integrazioni.

L'Associazione è retta dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, tutti, si ispirano o dovranno ispirarsi alla eleggibilità libera degli organi amministrativi, al principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, alla sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti.

**ART. 5**

L'Associazione si propone di cooperare, nel contesto delle iniziative pubbliche e/o private che operano con analoghi scopi in Italia o all'estero, o che risultino in qualsiasi caso strumentali e utili per gli scopi dell'Associazione stessa, stabilendo opportune forme di collegamento, partecipazione

e cooperazione.

## **Titolo II Patrimonio**

### **ART. 6**

Il patrimonio è formato:

- dalle quote sociali annuali deliberate, in relazione alle necessità e al funzionamento dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo;
- dalle liberalità in denaro o in natura erogate dagli associati;
- dalle liberalità in denaro o in natura erogate da enti pubblici, privati e altre persone fisiche e giuridiche;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- da entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali prestate dall'Associazione.

## **Titolo III Associati**

### **ART. 7**

Possono fare parte dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che ne condividono gli scopi.

Sono associati tutti coloro che, previa domanda motivata specificante la condivisione degli scopi statutari, vengano ammessi dal Consiglio Direttivo previa esatta identificazione del soggetto richiedente, verifica della sua capacità di agire, verifica della condivisione degli scopi statutari, versamento della quota pro tempore deliberata relativa all'anno sociale in corso al momento dell'ammissione .

Tutti coloro che, sebbene associati, non abbiano provveduto a versare la quota sociale annuale pro tempore deliberata entro la conclusione del terzo mese successivo alla fine dell'anno sociale, saranno considerati dimissionari e, qualora volessero nuovamente associarsi, dovranno seguire nuovamente la procedura di cui al comma precedente.

La quota sociale e qualsiasi altro contributo associativo sono intrasmissibili a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme nei rapporti associativi e nelle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Tutti gli associati coinvolti nelle attività e/o negli organi della Associazione lo fanno in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto e esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. All'associato volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale, diverso da quello di cui al periodo precedente, con l'Associazione.

### **ART. 8**

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, esclusione o decadenza. Le dimissioni sono presentate in forma scritta al Presidente del Consiglio Direttivo e hanno efficacia dalla data in cui

esse sono accolte dal Consiglio Direttivo che di ciò darà notizia al socio che le ha presentate. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con delibera motivata, per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie, ai regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo o perché l'Associato si sia reso protagonista di pensieri, opere o azioni che possano danneggiare o arrecare pregiudizio all'immagine dell'Associazione. La deliberazione di esclusione adottata dal Consiglio Direttivo dovrà essere comunicata all'associato dichiarato escluso il quale, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, può ricorrere al Comitato dei Proviviri mediante raccomandata inviata agli stessi e, per conoscenza, al Presidente dell'Associazione.

La decisione del Comitato dei Proviviri, qualora richiesta, sarà resa, a titolo definitivo e senza ulteriori possibilità di appello, entro tre mesi da quando la richiesta sarà loro pervenuta. La decadenza comporta l'automatica perdita della qualità di socio e interviene quando, entro la conclusione del terzo mese successivo alla fine dell'anno sociale lo stesso non abbia provveduto al versamento della quota sociale annuale nella misura pro tempore vigente; la decadenza ha effetto, pur in mancanza di formale delibera da parte del Consiglio Direttivo, dal giorno successivo alla data predetta senza bisogno che di ciò sia dato alcun avviso al socio

#### **Titolo IV Organi**

##### **ART. 9**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci ;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- Il Collegio dei Sindaci Revisori;
- Il Comitato dei Proviviri.

#### **Titolo V Assemblea dei Soci**

##### **ART.10**

Gli associati formano l'Assemblea dei Soci. L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente o, in caso di suo anche temporaneo impedimento e/o mancanza, dal Vice Presidente o, in caso di temporaneo impedimento e/o mancanza anche di questi, dal consigliere direttivo più anziano nella nomina o, in caso di temporaneo impedimento e/o mancanza anche di questi, dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. In prima convocazione, per la validità della sua costituzione e delle sue delibere, è necessaria la presenza di almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza semplice dei presenti votanti. In seconda convocazione, l'Assemblea dei Soci sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibererà sempre a maggioranza semplice dei presenti votanti. Per le delibere concernenti modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario, in prima convocazione, il voto favorevole di almeno due terzi degli associati, in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti votanti.

L'Assemblea dei Soci è convocata almeno una volta l'anno, preferibilmente presso la sede sociale o altro luogo idoneo sito nel Comune di Ancona.

Spetta all'Assemblea dei Soci deliberare in merito:

- all'approvazione dei bilanci annuali (sia consuntivi che, se sottoposti alla sua attenzione,

- preventivi);
- alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vice Presidente;
- alla nomina del Collegio dei Revisori;
- alla nomina del Comitato dei Proibiviri;
- all'approvazione e alla modificazione dello Statuto e degli eventuali regolamenti;
- a ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo o il Collegio dei Revisori o il Comitato dei Proibiviri o i due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo o un terzo degli associati intendesse sottoporre alla sua attenzione.

L'Assemblea dei Soci è convocata mediante avviso scritto, inviato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun associato, all'indirizzo da lui indicato, con qualsiasi mezzo permetta di fornire prova certa dell'avvenuta ricezione.

L'indizione dell'Assemblea dispone gli elementi per la prima e seconda convocazione.

Ciascun Socio può essere portatore di una delega al voto assembleare, rilasciata per iscritto da un Socio avente diritto e consegnata al Segretario dell'Associazione.

Le riunioni dell'Assemblea dei Soci sono verbalizzate in apposito registro.

## **Titolo VI**

### **Il Consiglio Direttivo**

#### **ART. 11**

Il Consiglio Direttivo è composto di un numero di membri dispari variabile da cinque a undici, scelti fra gli associati.

Dura in carica sino all'approvazione del terzo bilancio successivo alla sua nomina e, qualora questi non venisse approvato, sino alla data in cui la sua approvazione sarà o avrebbe dovuto essere messa all'ordine del giorno; in qualsiasi caso, finché non sostituito dal nuovo Consiglio Direttivo, resta in carica per il disbrigo degli affari ordinari con l'obbligo della immediata convocazione dell'Assemblea dei Soci che dovrà provvedere a nominare il nuovo Consiglio Direttivo. I suoi membri sono rieleggibili. Qualora, durante il mandato, venissero per qualsiasi ragione a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima Assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza originaria del Consiglio Direttivo che li ha cooptati o sostituirli con altri nominativi che resteranno ugualmente in carica fino alla scadenza originaria del Consiglio Direttivo. Qualora venissero a mancare simultaneamente, per dimissioni o altro, la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, questi si intenderà decaduto e da rinnovare restando in carica esclusivamente per il disbrigo degli affari ordinari e dovrà provvedere alla immediata convocazione dell'Assemblea dei Soci che dovrà provvedere a nominare il nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, a eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea dei Soci. Provvede alla stesura del bilancio consuntivo e dell'eventuale bilancio preventivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. Determina le quote associative annuali e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Procuratori, Consiglieri scientifici e ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione, stabilendone le mansioni, e di assumere dipendenti o collaboratori, tenuto conto, nella determinazione/corresponsione di salari o stipendi, di non eccedere i limiti superiori del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell'art. 10 del D.Lgs. 4.12.1997, n. 460. Il Consiglio Direttivo, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Consiglio stesso, in particolare provvederà a nominare fra i suoi membri un Segretario e un Tesoriere a cui conferirà le deleghe ritenute necessarie per il buon funzionamento dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività dell'Associazione che dovrà essere sottoposto all'Assemblea dei

Soci per la sua approvazione. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei membri in carica; è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o, direttamente, da almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato mediante avviso scritto, inviato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun membro, all'indirizzo da lui indicato, con qualsiasi mezzo permetta di fornire prova certa dell'avvenuta ricezione.

In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta con preavviso di tre anziché otto giorni.

Il Consiglio Direttivo dovrà dare esecuzione alle delibere assembleari regolarmente prese.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate in apposito registro.

## **Titolo VII Il Presidente**

### **ART. 12**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio e da esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

Il Presidente esercita le funzioni di ordinaria amministrazione che gli fossero state delegate in via generale dal Consiglio Direttivo; esercita altresì le funzioni di straordinaria amministrazione che gli fossero state delegate dal Consiglio Direttivo di volta in volta e per singoli affari.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo riferirne al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.

### **ART. 13**

In caso di assenza o di impedimento, anche temporanei, del Presidente della Associazione, i suoi poteri sono assunti dal Vice Presidente o, in caso di impedimento o assenza pure di quest'ultimo, anche temporanei, dal Consigliere più anziano per data di nomina ovvero, in caso di parità delle date di nomina, dal Consigliere più anziano per età.

## **Titolo VIII Collegio dei Sindaci Revisori**

### **ART.14**

Il Collegio dei Sindaci Revisori e il suo Presidente sono nominati dall'Assemblea.

È composto di tre membri effettivi, di cui uno svolge la funzione di Presidente, e due supplenti, con idonea capacità professionale, la cui funzione è controllare il rispetto delle leggi e dello statuto nonché la regolarità del sistema informativo contabile; il Collegio dei Sindaci Revisori partecipa, e allo scopo dovrà essere convocato con le medesime modalità previste per gli altri componenti dei rispettivi organi sociali, alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee dei soci; si riunisce, su convocazione scritta del proprio Presidente, almeno ogni novanta giorni per procedere alle verifiche ritenute opportune e procede a predisporre ed esporre annualmente una propria relazione indicante le attività svolte e il proprio parere sul progetto di bilancio presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei Soci in occasione della Assemblea dei Soci convocata per la sua approvazione. Dura in carica sino all'approvazione del terzo bilancio successivo alla sua nomina e, qualora questi non venisse approvato, sino alla data in cui la sua approvazione sarà o avrebbe dovuto essere messa all'ordine del giorno; in qualsiasi caso, finché non sostituito dal nuovo Collegio dei Sindaci Revisori, resta in carica con l'obbligo di contribuire a promuovere, anche provvedendo direttamente se necessario, la immediata convocazione dell'Assemblea dei Soci che dovrà provvedere a nominare il nuovo Collegio dei Sindaci Revisori. I suoi membri sono rieleggibili.

#### ART. 15

Il Collegio dei Sindaci Revisori può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie e opportune ai fini dell'esercizio del controllo utilizzando i mezzi e le risorse dell'Associazione stessa.

Di ogni rilievo effettuato viene riferito allo stesso Consiglio Direttivo.

Le riunioni del Collegio dei Sindaci Revisori sono verbalizzate in apposito registro.

### **Titolo IX Comitato dei Proviviri**

#### ART. 16

Il Comitato dei Proviviri e il suo Presidente sono nominati dall'Assemblea.

È composto di tre membri effettivi, di cui uno svolge la funzione di Presidente, e due supplenti, eletti fra i soci o non soci dell'Associazione, col compito di fungere da arbitri, conciliatori, amichevoli compositori di eventuali liti fra soci e/o soci e organi sociali dell'Associazione e/o diversi organi sociali dell'Associazione stessa.

Il Comitato dei Proviviri svolge inoltre il compito di decidere su eventuali ricorsi sottoposti alla sua attenzione dai soci esclusi dall'Associazione.

Il Comitato dei Proviviri si riunisce, su convocazione scritta del proprio Presidente, qualora questi sia stato investito di questioni su cui reputi il Comitato dei Proviviri competente ad attivarsi.

Il Comitato dei Proviviri può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie e opportune ai fini dell'esercizio del controllo utilizzando i mezzi e le risorse dell'Associazione stessa.

Di ogni sua decisione riferisce ai soggetti richiedenti e al Consiglio Direttivo affinché questi possano tenerne conto e, se necessario, agire per la sua applicazione.

Dura in carica sino all'approvazione del terzo bilancio successivo alla sua nomina e, qualora questo non fosse approvato, sino alla data in cui la sua approvazione sarà o sarebbe dovuto essere messa all'ordine del giorno; in qualsiasi caso, finché non sostituito dal nuovo Comitato dei Proviviri, resta in carica con l'obbligo di contribuire a promuovere, anche provvedendo direttamente se necessario, all'immediata convocazione dell'Assemblea dei Soci che dovrà provvedere a nominare il nuovo Comitato dei Proviviri stesso. I suoi membri sono rieleggibili.

### **Titolo X Amministrazione e norme generali**

#### ART. 17

Il periodo di gestione dell'Associazione coincide con l'anno solare.

L'Associazione si obbliga a redigere e ad approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie e allo scopo si obbliga alla tenuta di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché alla redazione, di un apposito documento, che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, dal quale devono tra l'altro risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, d'ora innanzi denominato: Bilancio d'esercizio. Il Bilancio d'esercizio consuntivo è sottoposto, dal Consiglio Direttivo, all'approvazione dell'Assemblea dei soci, allo scopo convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, corrispondente con l'anno associativo. Il servizio di tesoreria è affidato a istituti bancari di solidità designati dal Consiglio Direttivo.

#### ART. 18

Eventuali utili e avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle attività

istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse. E' fatto inoltre divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di ONLUS; è fatto inoltre divieto di dare beni o prestare servizi agli Amministratori, a condizioni più favorevoli, e a coloro che, a qualsiasi titolo operino per la Associazione o ne siano dipendenti o ne facciano comunque parte.

Sono comunque vietate le operazioni indicate nell'art. 10, comma 6, del D.Lgvo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modifiche e integrazioni.

I pagamenti e le riscossioni sono effettuati sulla base di mandati e reversali a firma del Presidente, del Tesoriere o di altre persone allo scopo delegate dal Consiglio direttivo.

#### ART. 19

L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto a organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

#### ART. 20

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Libro Primo, Titolo II, del Codice Civile.

Approvato 11.11.2014